



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 5 “Inclusione e coesione”

Componente 2 Sottocomponente 1, Investimento 1.1

ACCORDO

(ART. 15 Legge 241/1990 e ss. mm.)

per la realizzazione del **Sub-investimento 1.1.2 – Autonomia degli anziani non autosufficienti**
CUP E94H22000180006

TRA

- la SOCIETA' DELLA SALUTE PISTOIESE (P.I. 90048490479), d'ora in poi anche SDS Pistoiese, Ambito territoriale sociale (ATS) identificato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della Legge 8 novembre 2000, n. 328 che interviene nel presente atto nella persona del Direttore..... giusti poteri conferiti allo stesso con Delibera dell'Assemblea dei soci n.

E

- la SOCIETA' DELLA SALUTE VALDINIEVOLE (d'ora in poi SDS Valdinievole) identificato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a) della Legge 8 novembre 2000, n. 328 che interviene nel presente atto nella persona del Direttore Dott..... giusti poteri conferiti allo stesso con Decreto n.

PREMESSO CHE

- con Decreto n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale è stato adottato l'Avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu.
- la Società della Salute Pistoiese e la Società della Salute Valdinievole hanno presentato, per la linea di sub-investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti, richiesta di ammissione al finanziamento in associazione con la SDS Pistoiese in qualità di capofila. (CUP E94H22000180006)
- con Decreto n. 98 del 9 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi dei progetti degli Ambiti sociali territoriali ammessi al finanziamento nazionale
- è attività pubblica di interesse comune fra gli ATS l'attuazione del progetto ammesso a finanziamento di cui alla linea di sub-investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti"

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO
quanto stabilito negli articoli che seguono

Art. 1 - OGGETTO

Il presente accordo vede coinvolti la SdS Pistoiese e la SdS Valdinievole al fine di realizzare il Progetto 1.1.2. Autonomia degli Anziani non autosufficienti. Il presente accordo ha la finalità di promuovere, disciplinandolo, un rapporto di collaborazione istituzionale tra la SdS Pistoiese e la SdS Valdinievole per la realizzazione del progetto di Autonomia degli anziani non autosufficienti nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1.2. Il presente Accordo definisce inoltre gli obblighi delle Parti ed in particolare le procedure di rendicontazione e di pagamento, fermo restando il rispetto della normativa sul Pnrr da parte di entrambi i soggetti.

Il valore del progetto 1.1.2. Autonomia degli Anziani non autosufficienti ammonta ad €. 2.460.000,00.

Il piano finanziario del progetto è predisposto in maniera tale che le risorse siano rese disponibili per le due Società della Salute in misura proporzionale alla popolazione residente nei due Ambiti territoriali Pistoiese e della Valdinievole (dato Istat ultimo disponibile).

Le parti si riservano di apportare modifiche al piano finanziario anche in misura difforme da quanto sopra descritto qualora ne ricorrano esigenze e possibilità

Art. 2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le Parti si impegnano a:

- a costituire un gruppo di coordinamento composta da nr.7 partecipanti di cui nr.5 della SdS Pistoiese e nr.2 della SdS Valdinievole
- a dare piena attuazione al progetto, anche rendendo disponibili tutti i dati e i documenti, in proprio possesso, che risultino necessari al miglior svolgimento delle attività e al

- raggiungimento degli obiettivi di progetto;
- con specifico riferimento, le parti si impegnano a partecipare operativamente al Gruppo di Coordinamento per tutta la durata del progetto sino alla sua ultimazione. In ogni caso le parti firmatarie s'impegnano a collaborare, secondo le rispettive funzioni e competenze e, in ossequio ai rispettivi ordinamenti, ognuna con proprie azioni.

La SdS Pistoiese in qualità di Ente Capofila del progetto sarà responsabile per le funzioni di coordinamento nella predisposizione della proposta e della relativa documentazione da inoltrare all'Amministrazione Responsabile, nonché per le fasi successive attinenti alla proposta medesima. Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere convenuta di comune accordo e per iscritto tra le Parti.

Art. 3 - REFERENTI/RESPONSABILI DEL PROGETTO

Ciascun Ente provvederà ad individuare i propri referenti delle attività di cui al presente Accordo. Responsabile del progetto è la Società della Salute Pistoiese in qualità di Ente Capofila nella persona di

Articolo 4 - OBBLIGAZIONI

Con il presente atto le Parti s'impegnano a:

la SdS Pistoiese, in qualità di soggetto capofila, si impegna a:

- a. assicurare la supervisione complessiva del sub-investimento;
- b. coordinare la regolare esecuzione delle attività previste nel di Progetto 1.1.2. Autonomia degli Anziani non autosufficienti (CUP E94H22000180006) ammesso a finanziamento sull'Avviso pubblico n. 1/2022 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu;
- c. contribuire allo svolgimento di attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate
- d. procedere al trasferimento in favore della Società della Salute della Valdinievole fino alla concorrenza della somma di € 129.650,63, a seguito delle approvazioni da parte del Ministero della documentazione presentata, per gli interventi previsti destinati alla riqualificazione degli spazi destinati ai gruppi appartamento per anziani di proprietà della Società della Salute della Valdinievole e siti nel Comune di Pescia. I trasferimenti avverranno in linea con quanto previsto dall'avviso pubblico n. 1/2022 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation;
- e. fungere da soggetto di raccordo tra i due componenti, convocare riunioni periodiche per gli opportuni aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività e condividere le linee programmatiche di azione;
- f. ottemperare agli oneri procedurali per la gestione e la rendicontazione del progetto per tutta la sua durata così come indicato nel cronoprogramma contenuto nella scheda di progetto, *anche per la SdS Valdinievole*, che svolge un ruolo di partner;
- g. garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative all'investimento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- h. adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'art. 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informatico messo a disposizione dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento purchè sia garantita la piena interoperabilità dello stesso con il sistema ReGiS finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare il formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241;
- i. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite da quest'ultima;

- j. inserire nel sistema informatico i relativi documenti riferiti alle procedure e i giustificativi di spesa e pagamento effettuati dal soggetto esecutore secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione responsabile, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato necessari ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale;
- k. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- l. applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con legge n. 108/2021;
- m. inoltrare le Richieste di pagamento all'Amministrazione centrale secondo le modalità previste dall'Avviso 1 PNRR
- n. trasferire al soggetto partner le somme ricevute e rendicontate all'Amministrazione Responsabile, relativamente alle spese sostenute e ammesse a finanziamento;
- o. contribuire al raggiungimento dei target associati alla Misura e fornire, su richiesta dall'Amministrazione responsabile, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e milestone e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;
- p. partecipare ove richiesto alle riunioni convocate dall'Amministrazione Responsabile;
- q. garantire l'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti.

La SdS Valdinievole, in qualità di partner, si impegna a

- a. collaborare per la realizzazione delle attività previste nel Progetto 1.1.2. Autonomia degli Anziani non autosufficienti (CUP E94H22000180006) ammesso a finanziamento sull'Avviso pubblico n. 1/2022 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea - Next generation Eu;
- b. contribuire allo svolgimento di attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate;
- c. ottemperare agli oneri procedurali per la gestione e la rendicontazione del progetto per la parte di propria competenza, al fine di trasferire al soggetto capofila, entro e non oltre i termini stabiliti dall'Amministrazione Responsabile per la rendicontazione tutta la documentazione necessaria per consentire il corretto espletamento delle procedure di gestione e rendicontazione del progetto, ed in particolare;
- d. dare piena attuazione, per quanto di competenza, al progetto così come illustrato nella scheda progetto, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali e di gara per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica inserita nel relativo cronoprogramma di progetto che si allega al presente accordo. Trasmettere alla SdS Pistoiese le eventuali modifiche al progetto;
- e. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- f. rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione responsabile;
- g. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 – affinché, nelle eventuali diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, possano essere messe prontamente a disposizione della SdS Pistoiese, in caso di richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, EURATOM) 1046/2018;
- h. garantire una tempestiva diretta informazione alla SdS Pistoiese sull'avvio e l'andamento

- di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie;
- i. assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
 - j. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
 - k. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
 - l. a garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (ad es. utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"), riportando nella documentazione progettuale l'emblema dell'Unione europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
 - m. a garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del decreto legge n. 77 del 31.05.2021, convertito con legge n. 108/2021;
 - n. predisporre i pagamenti secondo le procedure stabilite dall'Amministrazione responsabile, contenute nella relativa manualistica, nel rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato;
 - o. la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute e dei valori realizzati in riferimento agli indicatori associati al progetto nel periodo di riferimento per il contributo al perseguimento dei target associati alla misura PNRR di riferimento, e i documenti giustificativi appropriati secondo le tempistiche e le modalità riportate nei dispositivi attuativi
 - p. al fine di facilitare le verifiche che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni (SdS Pistoiese) dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile attraverso l'Ufficio designato, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati), la SdS Valdinievole dovrà garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati;
 - q. fornire alla SdS Pistoiese tutte le informazioni richieste dall'Amministrazione responsabile relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese da rendicontare conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dall'Amministrazione responsabile per il tramite dell'Ufficio designato;
 - r. l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

Art. 5 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione delle spese avviene ad opera dell'Ente Capofila quale unico soggetto referente del progetto e secondo le modalità previste dagli Enti preposti alla concessione del finanziamento nell'ambito Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Art. 6 - ONERI FINANZIARI

Per la realizzazione degli interventi previsti nel progetto per l'azione B1 relativi alla riqualificazione degli immobili destinati ai gruppi appartamenti degli anziani e di proprietà della Sds Validnievole, è previsto il finanziamento omnicomprensivo pari a € 129.650,63.

La Sds Pistoiese procederà al trasferimento di tale importo in favore della Sds Valdinievole, fino alla concorrenza della somma di € 129.650,63 e solo a seguito delle approvazioni da parte del Ministero della documentazione presentata, secondo le seguenti modalità:

- anticipo del 10% dell'importo accordato a seguito della stipula del presente accordo;
- primo acconto, fino al 35% dell'importo accordato a seguito di presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% dell'anticipo;
- secondo acconto, fino al 35% dell'importo accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogato come primo acconto;
- saldo finale, il restante 20% a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero importo accordato;

Art. 7 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli derivanti dal presente Accordo di collaborazione

Le Parti si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente Accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalle Parti, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante). Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 8 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento, all'avviso pubblico e alle comunicazioni dell'Unità di missione del PNNR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche con riferimento a quanto disciplinato dall'art. 50 comma 2 del D.L. 77/2021.

Art. 9 - RISOLUZIONE

La Società della Salute della Valdinievole e la Società della Salute Pistoiese, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, esercitano il diritto di risolvere il presente accordo mediante semplice dichiarazione indirizzata alla controparte nei seguenti casi:

1. riscontro d'inerzia grave e/o inadempimento grave delle obbligazioni assunte con il presente accordo;
2. mutamento non autorizzato dell'uso concesso del locale;
3. grave violazione delle norme dell'accordo.

Art. 10 - CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.
2. Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicano in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentono alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

Art. 11 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in
2. esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.
3. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
4. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.
5. Le parti si impegnano a concordare, tramite scambio di note formali, le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
6. Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il D. Lgs. n. 196/2003 - come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 entrato in vigore il 19 settembre 2018 - nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi provvedimenti del Garante). Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Art. 12 - PUBBLICAZIONE

Il presente accordo sarà pubblicato sui rispettivi siti istituzionali delle Parti, al fine di assicurarne la massima conoscenza e diffusione.

Art. 13 - DURATA

Il presente accordo decorre dalla data di stipulazione e termina con la conclusione delle attività relative alla linea di sub-investimento 1.1.2, compresa la rendicontazione delle spese fino alla chiusura di tutti i controlli amministrativo-contabili.

Art. 14 - IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (DPR 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B), art. 16 e al DPR 26 Aprile 1986, n. 131)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per la SdS Pistoiese _____

Per la SdS Valdinievole _____